

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Il giorno 20 del mese di Febbraio dell'anno 2020, alle ore 18.00, a Caltanissetta in Xiboli N. 310, si sono riuniti i signori:

1. Pietro Andrea Cavaleri, nato a Caltanissetta, il 16/07/1952, C.F. CVLPRN52L16B429E, residente a Caltanissetta in vicolo Santa Chiara snc;
2. Giuseppina Maria Letizia Drogo, nata a Canicatti, il 22/03/1974, C.F. DRGGPP74C62B62R, residente a Caltanissetta in via Luigi Monaco n. 54;
3. Angelo D'Auria, nato a Caltanissetta, il 09/01/1969, C.F. DRANGL69A09B429N, residente a Caltanissetta in via Tiziano n. 32;
4. La Rosa Federica Irene, nata a Caltanissetta, il 20/07/1988, C.F. LRSFRC88L60B429P, residente a Caltanissetta in via Ferruccio Parri, 5a.
5. Bannó Marta, nata a Caltanissetta, il 01/11/1984, C.F. BNNMRT84S41B429O, residente a Caltanissetta in via G. Cascino n. 27;
6. Rosaria Maria Cammarata, nata a Taormina, il 13/09/1948, C.F. CMMRRM48P53L042V, residente a Caltanissetta in via G. Borremans n. 179;
7. Giuseppa Falzone, nata a Caltanissetta, il 03/01/1962, C.F. FLZPP62A43B429D, residente a Caltanissetta in via SAN giuliano 36/C;
8. Carmela Scebba, nata a Mazzarino, il 16/02/1972, C.F. SCBCML72B56F065F, residente a Caltanissetta in via Cimabue n. 36;
9. Giusi Saporito, nata a Caltanissetta, il 31/08/1976, C.F. SPRGSI76M71B429M, residente a Caltanissetta in Contrada Niscima snc;
10. Alessia Giunta, nata a San Cataldo, il 02/10/1988, C.F. GNTLSS88R42H792J, residente a Caltanissetta in via Niscemi n. 83.

per le modifiche statutarie alla luce del D. Lgs. 117/2017.

I presenti chiamano a presiedere a Pietro Andrea Cavaleri, che a sua volta nomina Marta Bannó a segretario della riunione e a redigere il presente verbale.
Il Presidente, verificata la correttezza della seduta, illustra i motivi che hanno portato i presenti a ritenere necessario procedere al cambio della denominazione sociale ed alle modifiche statutarie alla luce del D. Lgs. 117/2017.

Si apre un'ampia discussione, nel corso della quale viene presentato il nuovo Statuto sociale che, letto e confermato dai presenti, viene approvato all'unanimità ed allegato al presente verbale per formarne parte integrante.

Dopo aver unanimemente deliberato che il comitato esecutivo sia composto di n° 5 membri, si procede alla elezione delle cariche sociali.

In base alle votazioni risultano eletti:

- Presidente Pietro Andrea Cavaleri
- Vice-presidente Giuseppina Maria Letizia Drogo
- Componente Angelo D'Auria

Tutti gli eletti dichiarano di accettare la carica.

L'assemblea da quindi mandato al Presidente di espletare gli adempimenti amministrativi necessari e/o opportuni per il corretto e buon funzionamento dell'Associazione.

Non essendovi altri punti da deliberare, alle ore 19.30 il Presidente scioglie l'assemblea.

In riferimento al D. Lgs. 117/2017 art. 82, commi 3 e 5, si chiede l'esenzione dell'imposta di Registro e dell'imposta di Bollo.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario verbalizzante

Roberto Basso

Il Presidente dell'Assemblea

Antonio Carl



**AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CALTANISSETTA**

Registrato al nr. 223 del 3 il 24 FEB, 2020

esente euro Azienda

di cui euro // per imposta di bollo con versamento

del //

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Maria Pia GUARNERI

**Firma su delega del Direttore Provinciale,
Maria Antonietta Di Leo**

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: << APS OIKOS. PER UNA COMUNITA' SOLIDALE>> che assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale, senza finalità lucrative.

L'associazione ha sede legale in via Xiboli N. 310 nel Comune di Caltanissetta.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Disciplina generale)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- 1) promuovere la diffusione di una cultura che valorizzi la fondamentale rilevanza sociale della persona nella famiglia, contribuendo alla salvaguardia dei valori su cui essa si fonda (capacità di amare, dono di sé, gratuità, solidarietà);
- 2) operare, anche in collaborazione con altri organismi, per la promozione di adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano la famiglia e i suoi diritti, come riconoscimento del ruolo sociale, educativo e formativo che la famiglia svolge per lo sviluppo armonico della persona e per la società italiana;

- 
- 3) assumere iniziative d'intervento culturale, azione sociale e proposte progettuali per la promozione e la tutela dell'infanzia;
 - 4) organizzare incontri, convegni, seminari di studio, corsi per genitori riguardanti aspetti della vita familiare: rapporto di coppia, educazione dei figli, collaborazione con gli agenti educativi sussidiari alla famiglia, inserimento ed apporto della famiglia nel sociale;
 - 5) realizzare corsi per ragazzi e giovani sulle tematiche relazionali, dell'affettività e della sessualità;
 - 6) attuare iniziative di formazione/informazione sulle tematiche dell'affido eterofamiliare e dell'adozione per una crescita della cultura dell'accoglienza;
 - 7) favorire azioni di supporto e sostegno alle famiglie affidatarie e adottive;
 - 8) promuovere centri di ascolto e servizi di informazione, orientamento, formazione, prevenzione, consulenza e supporto socio-psico-pedagogico per i casi di disagio familiare e di infanzia svantaggiata;
 - 9) realizzare iniziative in favore di famiglie in condizioni di indigenza o al cui interno vi siano persone anziane, ammalate o con disabilità;
 - 10) stimolare l'interscambio, la socializzazione e la solidarietà fra le famiglie;
 - 11) favorire incontri fra famiglie di etnie, culture e religioni diverse, per consentire il confronto e lo scambio di esperienze;
 - 12) promuovere corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti e operatori di agenzie educative, sui temi attinenti la famiglia e l'infanzia;
 - 13) attuare azioni di sostegno a minori a rischio, abbandonati, non accompagnati provenienti dai paesi del sud del mondo, e a giovani con disagio sociale;
 - 14) svolgere attività di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche inerenti la famiglia e l'infanzia anche attraverso i mass media e le moderne modalità di comunicazione;
 - 15) collaborare con enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, civili e religiosi, anche mediante convenzioni e nelle altre forme previste dalla legge;
 - 16) aderire a realtà federative e promuovere la costituzione di reti sociali, fondazioni, cooperative di solidarietà sociale e di altri organismi;
 - 17) proporre interventi e servizi socio-sanitari ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - 18) realizzare interventi di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - 19) promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - 20) attuare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - 21) realizzare la formazione universitaria e post-universitaria e ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - 22) promuovere l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- 
- 23) favorire l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 24) realizzare attività di formazione extra-scolastica, finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 25) favorire la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- 26) collaborare con i servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- 27) sostenere l'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- 28) realizzare interventi di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 29) promuovere l'agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- 30) favorire l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
- 31) realizzare azioni di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- 32) mirare allo sviluppo della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, e sostenere la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 33) attenzionare e favorire la cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- 34) promuovere la protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- 35) favorire la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 36) svolgere ogni altra attività ritenuta utile al perseguimento delle proprie finalità.

ART. 6 (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa nei limiti previsti dall'art. 35 del D. Lgs. 117/2017.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

fondatori: sono coloro che hanno costituito l'Associazione,

ordinari: che sono quelli intervenuti successivamente alla fondazione dell'associazione.,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 **(Diritti e doveri dei soci)**

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

è il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 **(Qualità di volontario)**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 **(Recesso ed esclusione del socio)**

Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissione volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per anni uno, dalla richiesta del Comitato Esecutivo;
- essere risultati assenti in almeno tre riunioni consecutive dell'assemblea senza aver dimostrato valide giustificazioni;
- per morte;

- per cessazione dell'incarico nel caso di associati temporanei.
- per violazione del dovere di collaborazione;
- per atti lesivi nei confronti dell'associazione o di uno dei suoi rappresentanti;
- per indegnità deliberata dal comitato esecutivo;

Negli ultimi tre casi è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri il quale decide, "ex bono et aequo", in via definitiva.

ART. 10 (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli aderenti,
- Organo di Amministrazione,
- Il Collegio dei Probiviri
- Presidente,
- Organo di controllo (ove necessari in virtù delle previsioni del D. Lgs 117/2017)
- Organo di revisione (ove necessari in virtù delle previsioni del D. Lgs 117/2017)

ART. 11 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno metà degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti. Ciascun aderente ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di una delega. Gli amministratori non possono rappresentare per delega gli aderenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del comitato esecutivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora si ritenga necessario e comunque in ottemperanza alle disposizioni di legge;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato esecutivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;

- fissare i compensi del presidente e del comitato esecutivo;
- approvare o respingere le modifiche richieste dallo statuto di cui all'art. 17;
- vigilare in sede di approvazione del bilancio sul divieto di distribuire anche indirettamente utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, secondo quanto previsto dalle leggi speciali che in materia regolano le ONLUS.

ART. 13 **(Validità Assemblee)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di cinque deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci

ART. 14 **(Verbalizzazione)**

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 **(Organo di amministrazione)**

E' eletto dall'assemblea degli aderenti ed è composto da cinque membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo. Il comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e l'autorizzazione alla spesa;
- eleggere il presidente;

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il rendiconto sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il rendiconto sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**ART. 22
(Rendiconto)**

I documenti di rendiconto dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il rendiconto è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

**ART. 23
(Rendiconto sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 24
(Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

**ART. 25
(Assicurazione dei volontari)**

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.